

Sempre più spesso, nell'espletamento delle proprie attività ispettive, l'Agenzia delle Dogane applica la normativa emanata per tutelare i consumatori finali dai fenomeni di contraffazione del marchio *Made in Italy*. Ciò comporta, in numerosi casi, la confisca amministrativa dei beni a danno dell'operatore economico che, spesso incolpevole, subisce un danno a causa della particolare complessità e scarsa chiarezza della normativa in materia.

Analisi della norma

Al fine di meglio comprendere il tema oggetto di approfondimento, occorre analizzare la normativa di riferimento in materia di "*Made in Italy*" e, in particolare, la norma in tema di fallace indicazione di provenienza e origine.

Come è noto, il legislatore nazionale, negli ultimi anni, ha emanato diverse previsioni normative in materia. In particolare, l'art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha introdotto sia il concetto di falsa indicazione di origine - ossia l'indicazione su un prodotto della dicitura "*Made in Italy*", in palese difetto dei requisiti necessari stabiliti dal Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 - che di fallace indicazione di origine o provenienza, riconducendo a tale ultima ipotesi i casi in cui, anche

Quando la merce è classificabile "*Made in Italy*"

Dogane: la normativa del Made in Italy costituisce un onere per gli importatori o una reale tutela per il consumatore?

in presenza di corretta indicazione di origine non italiana, l'apposizione di segni o figure possano indurre il consumatore a ritenere il prodotto o la merce di origine italiana⁽¹⁾.

In seguito, con l'emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato ampliato il divieto di recare sui prodotti false o fallaci indicazioni circa l'esatta provenienza e origine dei prodotti stessi.

E invero, con tale ultima previsione, la punibilità prevista nell'art. 4, comma 49, 24 dicembre 2003, n. 350, è stata estesa anche al caso di uso "*fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*", con l'intento di reprimere ulteriormente le pratiche commerciali sleali attuate, in particolare, attraverso azioni o omissioni ingannevoli.

Infine, con il d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, sono state introdotte specifiche e ul-

teriori disposizioni in materia di *Made in Italy*.

Significativo, in particolare, è l'art. 16, primo comma, il quale stabilisce che "*Si intende realizzato in Italia il prodotto o la merce, classificabile come "Made in Italy" ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano*".

Ne dovrebbe pertanto derivare che, eseguendo il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento in Italia, si può legittimamente apporre il marchio *Made in Italy*, indipendentemente dal luogo di concreta realizzazione del prodotto.

La norma richiamata prevede inoltre l'introduzione dei commi 49-bis e 49-ter, all'art. 4, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In particolare, il comma 49-bis ha stabilito, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'illiceità

1) La commissione di tali reati è sanzionata con l'applicazione dell'art. 517 del codice penale, che punisce con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a ventimila euro chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.

della fallace indicazione dell'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine.

I soggetti titolari o licenziatari di marchi potranno quindi accompagnare le merci, con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto ovvero un'attestazione, circa le informazioni che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione, sull'effettiva origine estera di prodotti o merci.

Preme evidenziare che se l'art. 17, comma 4, legge 23 luglio 2009, n. 99, considerava *"fallace indicazione l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia (...) senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione (...)"*, attualmente l'art. 16, d.l. 25 settembre 2009, n. 135, ha abrogato la suddetta disposizione, stabilendo che il prodotto o la merce sia accompagnata da *"indicazioni precise ed evidenti ... o comunque sufficienti ... ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva*

origine del prodotto (...)".

La nuova disposizione, eliminando il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione, di cui all'abrogato art. 17, comma 4, legge 23 luglio 2009, n. 99, si pone l'obiettivo di offrire una corretta informazione al consumatore, consentendo di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto da una appendice informativa, escludendo pertanto in tal caso la fattispecie della fallace indicazione.

Infine, il comma 49 ter, introdotto all'art. 4, legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede la confisca amministrativa della merce di cui al comma 49 bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, dal titolare o dal licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto, sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

L'interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione

Ai fini della corretta interpretazione della normativa in esame, è necessario analizzare alcune sentenze emanate in materia, che hanno sicuramente contribuito a chiarire una legge di non facile interpretazione, anche per gli addetti ai lavori.

In particolare, la Corte di Cassazione, già dal 2005, attraverso un'accurata disamina delle norme emanate dal legislatore co-

munitario e nazionale, ha considerato indipendente il concetto di origine legato a un determinato luogo da quello che lega il prodotto al produttore, inteso come soggetto giuridico responsabile del processo tecnico di produzione⁽²⁾.

La Suprema Corte ha inoltre sostenuto che *"il marchio (...) rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore la quale garantisce la qualità"*⁽³⁾.

Di particolare rilievo risulta la sentenza emessa nel 2010 dalla Cassazione che, affrontato il tema della legittimità della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, ha stabilito che *"un obbligo di indicazione dell'origine estera del prodotto sussiste soltanto nell'ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. (...) In conclusione, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, che deve essere qui confermata, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, non sussiste alcun obbligo dell'imprenditore che produce o importa o commercializza di indicare sul prodotto il luogo in cui esso è stato fabbricato"*⁽⁴⁾.

2) Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2005, n. 13712.

3) Cfr. Cass. pen., sez. III, 1° marzo 2007, n. 8684.

4) Cfr. Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2010, n. 37818.

L'imprenditore nazionale che abbia seguito la progettazione e curato il disegno del prodotto può pertanto legittimamente apporre il proprio nome o logo senza l'indicazione dell'origine italiana.

In tal caso, il consumatore, non rilevando l'indicazione *Made in Italy*, avrà contezza del fatto che il prodotto non è stato generato nel nostro Paese.

Il luogo di produzione non può quindi costituire motivo di inganno ai sensi dall'art. 517 del codice penale, in quanto deve ritenersi che il concetto di origine del prodotto si intenda in senso giuridico, e non di provenienza materiale del bene.

Il tema della tutela del *Made in Italy* è da sempre molto sentito sia da parte di produttori e importatori che dalle istituzioni preposte al controllo e al rispetto della relativa normativa.

Un'eccessiva rigidità interpretativa ed applicativa, tuttavia, rischia di compromettere il reale scopo che il Legislatore ha inteso perseguire con l'emanazione delle previsioni normative esaminate, risultando eccessivamente gravoso per l'impresa sottoposta al controllo doganale, soggetta al concreto rischio di subire la confisca amministrativa della merce.

**Sara Armella
Massimo Monosi**

Made in Italy settore agroalimentare

Le problematiche evidenziate nella 1ª parte (Doganalista n. 1/2014) aumentano e si moltiplicano se ci si riferisce al settore agroalimentare

In questo contesto infatti l'art. 4.49 della legge 350/2003 si inserisce in un sistema normativo ben consolidato di primaria fonte comunitaria⁽¹⁾.

Ne consegue che anzitutto il problema definitorio si complica perché la nozione di *made in Italy* va confrontata con definizioni già esistenti. Come ben noto la legislazione alimentare viene convenzionalmente suddivisa in orizzontale e verticale a seconda che sia destinata ad essere applicata a singole categorie di alimenti o a tutto il genere.

Nelle norme comunitarie verticali si parla spesso di origine con l'imposizione di una indicazione obbligatoria che in alcuni casi coinvolge le varie fasi di lavorazione, come avviene, ad esempio, per alcune specie di carni⁽²⁾ (si pensi alle carni bovine).

Tra le norme orizzontali va citato da ultimo il regolamento UE 1169/2011, il quale distingue tra indicazioni relative al paese di origine e indicazioni relative al luogo di provenienza.

A differenza però dell'art. 4.49 legge 350/2003, nel regolamento 1169/2011 (come è tradizione nella legislazione comunitaria, nel rispetto dei principi di chiarezza della norma e di certezza del diritto), all'art. 2 si premettono le definizioni e, in particolare per quanto qui di interesse, si legge alla lettera g):

"luogo di provenienza": qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il "paese di origine" come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92".

A prima vista quindi il rinvio primario per la definizione sa-

1) In effetti le norme nazionali di etichettaggio, in quanto destinate ad influire sullo scambio delle merci nel commercio intracomunitario, sono soggette alla procedura della previa notifica alla Commissione in base alla direttiva 98/34/CE.

2) Ad oggi l'indicazione dell'origine è obbligatoriamente prevista per i seguenti alimenti: carni bovine (Reg. CE 2000/1760); ortofrutticoli (Reg. 1234/07 e Reg. 534/2011); miele (Dlgs 179/04); Prodotti della pesca (Reg. 104/2000 e dal recentissimo Regolamento comunitario del 11.12 u.s. dicembre n. 1379/2013); oli di oliva vergini ed extravergini (già introdotta con Reg. 1019/2002, modificato dal Reg. 182/2009 e da ultimo ribadita con Reg. 29/2012); carni fresche avicole (introdotto con o.m. 26.08.05) e ora per tutte le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (con il recentissimo Reg. 1337/2013 applicabile dal 01.04.2015); latte fresco (dm 27.06.2002 abrogato dal dm 27.05.04); passata di pomodoro (dm 17.02.2006).